

INFORMATIVA DEI RISCHI DI SEDE

(ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

SEDE: _____

Funzione	Nome e Cognome	Firma
Datore di Lavoro		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
Rappresentante dei lavoratori della sicurezza		

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE/DESCRIPTION OF CHANGES:					
		Uff. sicurezza	RSPP	Datore di Lavoro	Prima Emissione
REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

INDICE

1	PREMESSA	3
2	CONDIZIONI PRELIMINARI PER LE DITTE ESTERNE	5
2.1	Sospensione del lavoro.....	5
2.2	Campo di applicazione	5
2.3	Cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.....	5
3	CRITERI PER L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO	7
4	DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO.....	8
4.1	Descrizione del sito.....	8
4.2	Caratteristiche degli ambienti di lavoro	8
4.2.1	<i>Ambienti di lavoro.....</i>	<i>8</i>
5	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	9
5.1	Tabella delle probabilità.....	9
5.2	Tabella del danno	9
6	ANAGRAFICA COMMITTENTE	12
6.1	Anagrafica del Committente	12
7	MODALITÀ DI ACCESSO NEL SITO.....	13
7.1	Descrizione dei rischi presenti nei locali	14
8	GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	15
9	SCHEMA DI CHIAMATA PER LA RICHIESTA DEI SOCCORSI ESTERNI.....	16
10	DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI APPALTO	17
11	VITP DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI	18

1 PREMESSA

Il presente documento è stato redatto al fine di dare informazioni di carattere generale in merito ai rischi presenti all'interno della sede di _____ della Società _____. Tale documento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. B del [D.Lgs. n. 81/2008](#) - Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, da ultimo modificato dal [D. L. n. 69/2013](#) (cosiddetto "Decreto del Fare") - in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi dei lavori da svolgere all'interno degli impianti ed unità produttive del committente. Il presente documento, integrato opportunamente con i rischi di tipo interferenziali derivanti dalla presenza di altre società all'interno, risponderà a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con lo scopo di documentare le misure da adottare per eliminare, o quanto meno ridurre, le interferenze in caso di contratto d'appalto o contratto d'opera. Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire a chiunque acceda all'interno del sito (impresa appaltatrice, lavoratori autonomi, fornitori periodici, etc...) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi". I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 della L. n. 98/2013, sono in vigore, dal 21 agosto 2013, le modifiche relative alle semplificazioni del D.Lgs. n. 81/2008 contenute nel D. L. n. 69/2013 ("Decreto del Fare"). Tra le modifiche più significative – finalizzate alla semplificazione in materia di lavoro e per rendere meno burocratici gli obblighi imposti ai datori di lavoro in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - si evidenziano:

Previsione dell'incaricato (comma 3):

- In alternativa al DUVRI, il Datore di Lavoro Committente o suo Dirigente potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio Infortunistico; la Norma ha l'obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l'individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell'azione di cooperazione e coordinamento;
- la previsione del parametro dei cinque "uomini-giorno" quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redazione del D.U.V.R.I. né di individuare l'incaricato.

Per effetto della modifica introdotta dal Decreto del Fare all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il D.U.V.R.I. quindi non sarà più l'unica scelta, in quanto è stato previsto che il datore di lavoro-committente, se opera in settori

di attività a basso rischio infortunistico (che verranno determinati con successivo Decreto del Ministero del Lavoro da emettersi) potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento dell'attività. Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di affidamento dell'incarico.

2 CONDIZIONI PRELIMINARI PER LE DITTE ESTERNE

Si ricorda che tutte le imprese esterne hanno l'obbligo di provvedere affinché tutti gli addetti che presteranno servizio all'interno della sede:

- siano muniti di tesserini di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l'articolo 18 lettera u) del D.Lgs. 81/08;
- siano regolarmente assunti ed in regola con i premi assicurativi INAIL;
- abbiano ricevuto adeguata e completa informazione, formazione ed addestramento sui rischi specifici relativi alle loro mansioni ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, nonché sui contenuti del presente Documento;
- siano sottoposti, nei casi previsti dalla normativa, alla sorveglianza sanitaria con modalità stabilita dal proprio Medico Competente;
- indossino i previsti Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato dalla valutazione dei rischi stilata ai sensi dell'art.18 lettera d) del D.Lgs. 81/08 e, se richiesto a seguito della valutazione dei rischi interferenziali, indossino i relativi DPI per la protezione dai rischi interferenziali;
- si attengano scrupolosamente alle procedure definite dal Committente riportate nel presente Documento.

2.1 Sospensione del lavoro

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza od in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

2.2 Campo di applicazione

Il presente documento è valido per la sede di _____ dove la Società _____ svolge le proprie attività.

2.3 Cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione

Il presente documento contiene e definisce le informazioni di carattere generale atte ad individuare i rischi presenti all'interno del sito così da poter procedere, nei casi previsti, al coordinamento e cooperazione tra Datori di lavoro e Lavoratori autonomi che operano all'interno, in accordo al dettato di cui al D.Lgs. 81/08, art. 26, commi 2 e 3.

In linea generale, le azioni di cooperazione e coordinamento si esplicano attraverso l'organizzazione di specifici incontri e riunioni al fine di:

- scambiarsi informazioni e/o documentazione, circa lo stato di applicazione di procedure di sicurezza, istruzioni di lavoro od altre misure di prevenzione e protezione definite nel presente documento;
- prendere atto di modifiche e/o variazioni intervenute nel tempo, tali da rendere necessario adeguare e/o modificare in parte o totalmente le misure e le procedure di sicurezza a suo tempo definite;
- evidenziare eventuali situazioni di pericolo che possono generare interferenze e quindi probabili rischi e/o proporre la integrazione ed implementazione delle misure definite ed applicate.

3 CRITERI PER L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO

I criteri, le metodologie operative e gli strumenti per l'elaborazione del presente documento sono quelli definiti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento a quanto indicato all'art. 26 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81. Sono di seguito riportati i criteri generali e le linee di azione principali attraverso cui si è giunti all'elaborazione di questo documento. Il procedimento di identificazione e valutazione dei rischi interferenti e di definizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie si articola secondo le seguenti fasi elementari:

1. Identificazione delle attività ricomprese nel documento

Le attività a cui il presente documento si riferisce sono identificate sulla base dei dati storici inerenti le attività tipiche relative a servizi, manutenzioni, lavori previsti o prevedibili che costituiscono oggetto di affidamento di contratti. Come già indicato, occorrerà aggiornare/revisionare il presente documento, per quanto necessario, nel momento in cui la Società avrà l'esigenza di affidare attività di servizi, lavori o forniture d'opera in aggiunta e di tipologia e natura differente da quelle previste al momento della presente valutazione; ovvero nel caso di situazioni mutate (quali l'intervento di subappaltatori, etc.), ovvero di modifiche tecniche logistiche od organizzative di tipo significativo intervenute in corso di esecuzione dell'appalto o degli appalti affidati.

2. Identificazione e valutazione dei rischi interferenti e definizione delle misure di prevenzione e protezione

Nel documento vengono riportati e valutati i rischi di tipo interferenziali che si possono venire a generare all'interno della sede, vengono quindi individuate le misure di prevenzione e protezione adeguate affinché tali situazioni vengano gestite.

5 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Successivamente alle indagini oggettiva e soggettiva, tenuto conto degli altri elementi di valutazione, definiti nel paragrafo che precede, si è adottato un procedimento attraverso il quale è stato possibile assegnare un valore numerico al livello di rischio a cui i lavoratori appartenenti a ciascun gruppo omogeneo risultano potenzialmente esposti. Tale *livello di rischio* (R) è espresso in funzione della *probabilità* (P) di accadimento dell'evento temuto e della *gravità* (D) del danno determinato dall'evento ipotizzato. In termini matematici risulta espresso con la seguente formula:

$$R = P \times D$$

In sintesi il livello di rischio è determinato dalla probabilità che un accadimento dannoso possa avvenire, moltiplicato per il danno che ne potrebbe derivare. Per una migliore comprensione e comunque per l'assegnazione di un dato scientifico, assolutamente non riferito ad una valutazione di carattere soggettivo, il tutto è espresso in valori numerici.

Ovviamente nella valutazione si deve tenere conto della informazione, formazione ed addestramento ai quali vengono sottoposti i lavoratori con frequenza periodica. Le scale di valori di probabilità e gravità sono riepilogate nelle tabelle seguenti. Poiché i valori di P e D appartengono all'insieme dei numeri naturali che vanno da 1 a 10, il valore che può assumere la variabile R è compreso nell'insieme dei numeri naturali che vanno da 1 a 100. In base agli esiti delle indagini oggettive e soggettive nonché dal raffronto tra le stesse, si attribuisce ad ogni fattore di pericolo rilevato per ciascun gruppo omogeneo, un valore di probabilità ed uno di gravità, così da ottenere un livello quantitativo del rischio connesso con quel dato fattore di pericolo.

5.1 Tabella delle probabilità

LIVELLO	PROBABILITÀ
1	Non è ragionevolmente possibile che si verifichino conseguenze negative sulla sicurezza o sulla salute delle persone.
2	Vi è una remota possibilità che si verifichino conseguenze negative sulla sicurezza o sulla salute delle persone.
3	È poco probabile che si verifichino conseguenze negative sulla sicurezza o sulla salute delle persone.
4	È possibile che si verifichino conseguenze negative sulla sicurezza o sulla salute delle persone.
5	Vi sono condizioni oggettive (ambientali, macchine...) che rendono possibili le conseguenze negative sulla sicurezza o sulla salute delle persone.
6	Vi sono condizioni oggettive (ambientali, macchine...) che rendono probabili le conseguenze negative sulla sicurezza o sulla salute delle persone.
7	Vi sono stati nel passato eventi che, pur non avendo avuto conseguenze sulle persone, potrebbero ripetersi in futuro causando conseguenze negative sulla sicurezza o sulla salute delle persone.
8	Vi è stato in passato un infortunio o una malattia professionale che si potrebbero ripetere in futuro.
9	Vi sono stati in passato più infortuni o malattie professionali che si potrebbero ripetere in futuro.
10	Vi sono condizioni che possono, con elevata probabilità, causare infortuni o malattie professionali di un certo rilievo

5.2 Tabella del danno

LIVELLO	DANNO
1	Si possono verificare situazioni che comportano lievissimi danni materiali e apprensione.
2	Si possono determinare lievi danni materiali e situazioni di disagio.
3	Si possono determinare situazioni di malessere o assenze dal lavoro di durata non superiore ad un giorno.

4	Si possono determinare infortuni o malattie che comportano assenze dal lavoro di durata non superiore a tre giorni.
5	Si possono determinare infortuni o malattie che comportano assenze dal lavoro di durata fino a quaranta giorni o ipersensibilizzazione.
6	Si possono determinare infortuni o malattie che comportano assenze dal lavoro di durata superiore a quaranta giorni.
7	Si possono determinare infortuni o malattie o situazioni che comportano una invalidità permanente inferiore all'11%.
8	Si possono determinare infortuni o malattie o situazioni che comportano una invalidità permanente compresa fra l'11 ed il 40%.
9	Si possono determinare infortuni o malattie o situazioni che comportano una invalidità permanente superiore al 40%.
10	Si possono determinare infortuni o malattie con conseguenze anche mortali.

Il criterio per la valutazione quantitativa dei rischi "misurabili" è riepilogato nella tabella seguente. I valori della colonna P x D sono da intendersi come valori minimi di probabilità (esposizione al fattore di rischio) e danno. In funzione della tipologia di attività svolta all'interno dell'unità produttiva dai gruppi omogenei in esame e dalla struttura fisica dell'azienda, detti valori potranno subire degli incrementi/variazioni.

In base all'indice di rischio ottenuto, per le situazioni potenzialmente pericolose si attueranno misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi, entro un certo arco temporale, come indicato nella successiva tabella:

Intervallo di valori	Classificazione
$1 \leq R < 5$	Rischio poco significativo
$5 \leq R \leq 10$	
$10 < R < 16$	Rischio accettabile
$16 \leq R < 25$	
$25 \leq R < 36$	
$36 \leq R < 72$	Rischio medio
$72 \leq R \leq 100$	Rischio non accettabile

In linea generale, e in via non limitativa, possono essere considerati **interferenti** i seguenti **rischi**:

- esistenti sul luogo di lavoro del committente nei quali si trova ad operare uno o più appaltatori, a prescindere dai rischi specifici propri derivanti dall'attività affidata all'appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni parziali o totali di attività svolte negli stessi luoghi di lavoro del committente, da lavoratori di appaltatori diversi;
- immessi nei luoghi di lavoro dal committente, dalle attività curate da uno o più appaltatori;
- generati in forma di procedimenti o lavorazioni particolari richieste dal committente ad uno o più appaltatori, comportanti rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri derivanti dalle lavorazioni o di attività appaltate.

Definizione delle misure di prevenzione e protezione per le lavorazioni interferenti

Per ciascun rischio interferente individuato sono definite le misure di prevenzione e protezione. In tale maniera, ciascun Datore di lavoro o Lavoratore autonomo è in grado di risalire alle misure di prevenzione e protezione contro i rischi interferenti di propria competenza, semplicemente riconoscendo tutte e soltanto quelle misure riconducibili alla/e attività relative al contratto di appalto stipulato. In linea generale ed in accordo ai criteri generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione devono prevedere le seguenti priorità:

- eliminazione del rischio di interferenza alla fonte;
- riduzione del rischio di interferenza alla fonte;
- sfasamento temporale e/o spaziale delle lavorazioni interferenti;
- misure di tipo procedurale e di coordinamento;
- limitazione del numero di lavoratori soggetti ai rischi interferenti;
- misure e dispositivi di protezione collettiva;
- informazione, formazione e cooperazione tra datori di lavoro e/ lavoratori autonomi;
- dispositivi di protezione individuale.

Matrice dei rischi di interferenza a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione

In maniera del tutto analoga a quanto precedentemente riportato, sarà reiterata la procedura di valutazione degli eventuali rischi di interferenza a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite, valutando pertanto il cosiddetto Rischio Residuo, al fine di prendere atto della efficacia di ciascuna misura definita. Laddove il **Rischio Residuo** dovesse ancora risultare di entità media, elevata od elevatissima si procederà con la definizione di ulteriori misure di prevenzione e protezione fintantoché R sarà riportato a valori accettabili.

6 ANAGRAFICA COMMITTENTE

6.1 Anagrafica del Committente

Tabella 6-1: anagrafica Società

AZIENDA	_____
Sede Operativa	_____
Datore di Lavoro	_____
R.S.P.P.	_____
Medico Competente	_____
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza	_____

7 MODALITÀ DI ACCESSO NEL SITO

L'accesso da parte delle maestranze delle ditte appaltatrici avviene:

Per attività di manutenzione straordinaria da svolgere in orari diversi dagli usuali e concordati, dovrà essere avvertito prima dell'intervento il dirigente Delegato di sede che, qualora necessario, si interfacerà con l'RSPP per valutare eventuali azioni di sicurezza da intraprendere;

Nel caso l'impresa dovesse svolgere attività lavorative di tipo interferenziale, oltre ad integrare il presente documento secondo le indicazioni di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., prima dell'inizio delle lavorazioni, il preposto dell'impresa esecutrice, effettuerà un sopralluogo con il referente del committente o suo sostituto al fine della:

- identificazione dei percorsi per raggiungere le aree di lavoro e viceversa;
- identificazione di percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza ed il punto di raccolta;
- identificazione delle vie di esodo;
- identificazione di percorsi interni per recarsi c/o gli uffici/locali dei referenti del committente;
- identificazione di percorsi per usufruire (eventualmente) dei servizi igienici;
- identificazione delle dimensioni, ingombri e portanze massime delle aree di transito e di lavoro assegnate;
- identificazione di punti di accesso alle aree di lavoro per macchine e attrezzature delle imprese esecutrici;
- identificazione delle aree con divieto di accesso;
- identificazione dell'ubicazione dei presidi antincendio e di allarme;
- requisiti per l'autorizzazione all'accesso nel sito delle attrezzature di lavoro dell'impresa esecutrice (conformità legislativa, regolarità verifiche periodiche, ecc.);
- identificazione degli spazi di lavoro e dell'area cantierizzata.
- agli impianti esistenti (tipologia, posizione, ecc.): elettrico, idraulico (acqua, scarichi, ecc.), riscaldamento (centrali), ascensori, ecc..
- all'Indicazione dei punti di consegna e modalità/procedure d'utilizzo di energia elettrica, acqua, ecc.

nel caso di lavoro di breve durata e che non comporta rischi particolari per la sicurezza e la gestione delle interferenze, il verbale di sopralluogo redatto dal Dirigente Delegato e dal referente dell'impresa (vedi allegato) costituirà integrazione al presente documento e risponderà alle indicazioni riportate nell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i..

7.1 Descrizione dei rischi presenti nei locali

Area di riferimento	Attività lavorativa svolta	Tipo di apparecchiature presenti - apprestamenti	Rischi interferenziali	Valutazione del rischio	DPI – gestione interferenza

8 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prima dell'inizio delle lavorazioni è necessario che i lavoratori delle imprese esecutrici effettuino un sopralluogo con il referente del committente o suo sostituto per ottenere informazioni in merito alle:

1. indicazioni e modalità di utilizzo dei sistemi e dispositivi antincendio presenti nell'area di lavoro ad essi assegnata;
2. procedure da seguire in caso di emergenza con l'indicazione dei percorsi e delle uscite da utilizzare e dei punti di raccolta;
3. nominativi del personale addetto alla squadra d'emergenza del committente e loro reperibilità/identificazione;
4. indicazioni dei punti di primo soccorso presenti nell'area di lavoro e modalità per usufruirne.

Per quanto concerne l'ultimo punto è fondamentale sottolineare che all'interno della struttura è presente una cassetta di Primo Soccorso.

In caso di emergenza, gli addetti provvederanno a far evacuare l'area di loro competenza, secondo le indicazioni e le modalità impartite dal coordinatore delle emergenze e da quanto riportato nel Piano delle Emergenze.

Il coordinatore delle emergenze (RGE) gestirà l'intera situazione comunicando quanto possibile con gli altri addetti.

9 SCHEMA DI CHIAMATA PER LA RICHIESTA DEI SOCCORSI ESTERNI

In caso di emergenza, chiunque si trovi all'interno della sede, deve allertare immediatamente uno degli addetti antincendio o primo soccorso presenti in sede o il preposto di sede. Gli stessi sono autorizzati ad intervenire e quindi a gestire l'eventuale emergenza.

La chiamata al numero delle emergenze esterno verrà effettuato dall'addetto di sede o da l preposto di sede, si ricorda che tale numero è il 112.

SOCCORSI	TELEFONO
CARABINIERI	112 NUMERO UNICO EMERGENZE
POLIZIA	
AMBULANZA	
VIGILI DEL FUOCO	

Dopo avere formato il numero, alla risposta dell'operatore, il soggetto dovrà parlare chiaramente e con calma indicando:

- da dove si sta chiamando (azienda e indirizzo preciso);
- cosa è successo;
- di cosa si ha necessità;
- in caso di evento che abbia coinvolto più persone specificare il numero dei soggetti interessati e per ognuno di questi di cosa si necessita;
- lasciare sempre un recapito telefonico.

Rispondere comunque con calma alle domande dell'operatore che deve avere la possibilità di capire cosa è accaduto e quale può essere il mezzo o il personale più idoneo per prestare il soccorso necessario. Il tempo trascorso al telefono non è mai sprecato perché l'operatore nel frattempo sta già allertando l'equipaggio a cui affidare il soccorso. **Terminata la conversazione lasciare la linea telefonica libera per consentire ulteriori chiamate.**

10 DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI APPALTO

Di seguito vengono elencate le **disposizioni generali** a cui tutti i lavoratori che accedono all'interno dei locali si devono attenere:

- prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, occorre concordare con il referente del committente le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare, attraverso il verbale di riunione, le misure di prevenzione e protezione concordate;
- tutto il personale dell'appaltatore deve esporre per tutto il tempo di permanenza nella sede del committente la **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi di emergenza, ecc.);
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- **non si devono ingombrare le vie di fuga con attrezzature e materiali vari.** In particolare è rigorosamente vietato depositare, anche solo momentaneamente, in prossimità delle vie di fuga o uscite di emergenza qualsiasi oggetto, mezzo o materiale;
- **non si devono lasciare nelle aree di lavoro, anche solo momentaneamente, materiali o attrezzature incustodite** che potrebbero costituire fonte di pericolo per il personale del Committente, se non dopo averle messe in sicurezza;
- durante lo svolgimento delle attività è onere del personale e/o preposto dell'impresa appaltatrice:
 - non arrecare danni al personale presente nella sede o ai beni del Committente;
 - non introdurre ulteriori rischi interferenziali, rispetto a quelli già identificati e gestiti;
 - nel caso vengano introdotti ulteriori rischi interferenziali, provvedere alla loro gestione o in alternativa procedere alla comunicazione immediata al referente del Committente o suo sostituto;
- non spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza, se non in caso di assoluta necessità e solo dopo avere sentito il referente del committente o il suo sostituto;
- qualora si renda necessario l'uso di fiamme libere o di attività che presentino rischio incendio, l'impresa informa preventivamente il referente del committente od il suo sostituto al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per l'eliminazione o riduzione del rischio (sentito anche il datore di lavoro ed il RSPP);
- è severamente **vietato fumare** in tutti i locali del committente, comprese le sigarette elettroniche;
- le imprese hanno l'obbligo di ridurre l'eventuale emissione dei rumori nei limiti compatibili con l'attività del committente. Così come deve essere ridotto al minimo l'emissione di polveri, avendo cura di realizzare idonee barriere antipolvere al fine di evitare la presenza di polvere negli ambienti;
- **è severamente vietato eseguire qualsiasi tipo di lavoro in quota** (maggiore di 2 metri);
- **è vietato effettuare qualsiasi tipologia di lavori sotto tensione** (presenza di corrente elettrica). Prima di effettuare qualsiasi lavorazione occorre disalimentare la rete di distribuzione di energia elettrica contattando sia il referente per l'appaltatore o suo sostituto sia il RSPP o ASPP;

L'impresa dovrà utilizzare, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, esclusivamente macchine o attrezzature di sua proprietà conformi alle vigenti Norme di Legge e di buona tecnica. In caso di nolo di attrezzature, l'impresa dovrà garantire sui requisiti di conformità dell'attrezzatura ai requisiti di legge.

11 VITP DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI

Ai fini della **verifica di idoneità tecnico professionale** delle imprese sottoscrittrici e fornitrici dei servizi oggetto del presente documento, in relazione ai servizi da affidare, sono tenute ad esibire, la seguente documentazione ed in particolare:

- Autocertificazione dei requisiti tecnico professionali (modello 01);
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (modello 02);
- Nominativi e mansioni dei soggetti che svolgeranno le lavorazioni oggetto del presente documento (modello 03).